

Assicurazione multirischio per le costruzioni

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia

C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

Prodotto: "C.A.R. - LAVORI PUBBLICI"

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura dei rischi inerenti all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge n. 109/94 e successivo D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 Art 129 comma 1. Il prodotto è composto dalle seguenti Sezioni: Danni alle Cose; Responsabilità Civile verso Terzi.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Danni alle Cose (obbligatoria)

La Società, a seguito di tutti i rischi di esecuzione non espressamente esclusi dal contratto:

- ✓ Tiene indenne il Committente ed il Contraente dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato in polizza e durante il periodo di assicurazione.

In particolare, l'obbligo della Società concerne:

- **Partita 1 - Opere:** il rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare, e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie:

- **Partita 2 - Opere preesistenti:** l'indennizzo dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate;
- **Partita 3 - Demolizione e sgombero:** il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate, nonché le spese dello smaltimento dei residui stessi

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) (obbligatoria)

La Società, in relazione all'esecuzione di lavori assicurati alla sezione A):

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia non opera per:

Sezione A – Danni alle Cose

- ✗ I costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante;
- ✗ I danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 C.C.;
- ✗ I danni causati da azioni di terzi;
- ✗ I danni da forza maggiore;
- ✗ I danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
- ✗ i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di cui le principali sono descritte nel DIP aggiuntivo. A titolo esemplificativo: danni a cose dovuti a vibrazioni; danni dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee.

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

- ✗ I soggetti non considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a); c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il contraente; d) le Società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime;
- ✗ I danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- ✗ I danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- ✗ I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere;
- ✗ I danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- ✗ I danni da furto;
- ✗ I danni da azioni di terzi;
- ✗ I danni da forza maggiore;
- ✗ I danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione.

Esclusioni comuni alla Sez. A – Danni all'immobile ed alla Sez. B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

- ✗ Le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- ✗ I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere;
- ✗ I danni che costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, comunque, noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- ✗ I danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

- ! **Sez. A – Danni alle Cose e Sez. B – R.C.T.:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo varia in funzione di parametri, quali la tipologia e la durata dei lavori, la collocazione geografica e la tipologia di terreno.



Dove vale la copertura?

Sezione A – Danni alle Cose; Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi: vale sul territorio italiano. L'assicurazione è prestata per le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza, per il periodo coperto dall'assicurazione



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- Nel corso del contratto, entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori, devi comunicare eventuali aggiornamenti della somma assicurata ai fini della regolazione del premio (Partita 1).
- In caso di sinistro, relativamente alla Sezione A – Danni alle cose: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro due giorni da quando ne hai avuto conoscenza; inviare al più presto, mediante lettera raccomandata o fax, un dettagliato rapporto scritto; fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere richieste, nonché conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
- In caso di sinistro, relativamente alla Sezione B – R.C.T.: farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne sei venuto a conoscenza, assicurandoti che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandoti per la raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendoti in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.



Quando e come devo pagare?

Il premio è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione e deve essere pagato alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. Un premio aggiuntivo è richiesto in caso di aggiornamenti della somma assicurata e/o proroga dell'esecuzione dei lavori.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica, decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea. Poiché il contratto è stipulato a scadenza automatica, lo stesso cessa dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; l'uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.



Come posso disdire la polizza?

Non è previsto il diritto di recesso da parte di nessuna delle parti coinvolte dal contratto.

Assicurazione Multirischio per le costruzioni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)

VHV ///
ASSICURAZIONI

Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: " C.A.R. - LAVORI PUBBLICI"

Data di realizzazione del presente documento:

01/07/2024 ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Sede: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia - C.F. e P.IVA: 00075940254; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030.

Tel: (+39) 0437.938611; www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it

In base all'ultimo bilancio approvato l'ammontare del patrimonio netto di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. è pari a € 36.213.934,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a € 7.000.000,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione è pari al 312% in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 16.614.000,00 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 51.801.000,00. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 7.182.000,00.

Si rinvia per maggiori dettagli sulla condizione finanziari dell'impresa alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito www.vhv.it.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Con riferimento alla Sezione A – Danni alle Cose, ad integrazione di quanto riportato nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale l'Impresa può in qualunque momento avere accesso;
- il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
- venga fornita all'Impresa copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della copertura assicurativa;
- il Contraente abbia indicato all'Impresa nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici;

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Con riferimento alla Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
- che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti

<p>dopo la presentazione all'Impresa dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.</p>	
<p>Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.</p>	
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Qui di seguito si riportano alcuni esempi, non esaustivi, di possibili garanzie aggiuntive che possono essere previste.</p>	
<p><u>SEZIONE A – DANNI ALLE COSE</u></p>	
<p>Partita 2 - Opere preesistenti</p>	<p>L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, rimborsa al Committente e al Contraente, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti e nei limiti del massimale assicurato, i danni materiali e diretti subiti dalle opere preesistenti in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate.</p>
<p>Partita 3 - Demolizione e sgombero</p>	<p>L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, rimborsa al Committente e al Contraente, nei limiti del massimale assicurato, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate, nonché le spese dello smaltimento dei residui stessi.</p>
<p><u>SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</u></p>	
<p>Danni a cose dovuti a vibrazioni</p>	<p>L'Impresa, in relazione all'esecuzione di lavori assicurati alla Sezione A – Danni alle cose, tiene indenne il Committente e il Contraente, quale civilmente responsabile, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a fronte di danneggiamenti a cose di terzi dovuti a vibrazioni.</p>
<p>Danni dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o sostegni in genere</p>	<p>L'Impresa, in relazione all'esecuzione di lavori assicurati alla Sezione A – Danni alle cose, tiene indenne il Committente e il Contraente, quale civilmente responsabile, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a fronte di danneggiamenti a cose di terzi dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno, di basi d'appoggio o sostegni in genere.</p>
<p>Danni a cavi e condutture sotterranee</p>	<p>L'Impresa, in relazione all'esecuzione di lavori assicurati alla Sezione A – Danni alle cose, tiene indenne il Committente e il Contraente, quale civilmente responsabile, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a fronte di danneggiamenti a cavi e condutture sotterranee di terzi.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Con riferimento alla Sezione A – Danni alle Cose, ad integrazione delle esclusioni riportate nel DIP Danni, sono altresì esclusi:

- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- il valore artistico, storico o culturale dei beni artistici oggetto di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria.

Con riferimento alla Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), ad integrazione delle esclusioni riportate nel DIP Danni, sono altresì esclusi:

- i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i danni derivanti da polvere;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione del committente;
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo.

Con riferimento alla Sezione A – Danni alle Cose e B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), valgono inoltre le seguenti esclusioni:

- i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione o incrostazione;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, nonché danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p><u>SEZIONE A – DANNI ALLE COSE</u> Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario al quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempre che siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.</p> <p><u>SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</u> Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.</p>
-------------------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve esser contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, da parte del Contraente, non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. Trascorsi i 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi tra le parti.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Non sono previsti casi in cui il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1898 C.C., il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a coloro che partecipano all'esecuzione di lavori pubblici per la copertura dei rischi inerenti, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge n. 109/94 e successivo D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, art 129, comma 1.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono mediamente pari a 20% (aggiornate al 01.07.2024)

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV ITALIA ASSICURAZIONI SPA - Servizio Reclami - Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.</p>
---	--

<p>REGIME FISCALE</p>	
<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% sui premi imponibili.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.